

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 29/08

6 maggio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-133/06

*Parlamento/Consiglio*

### **LA CORTE ANNULLA TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E DI REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO**

*Assoggettando la futura adozione degli elenchi comuni dei paesi sicuri alla mera consultazione del Parlamento e non alla procedura di codecisione, il Consiglio eccede le competenze conferitegli dal Trattato in materia di asilo*

Il 1° dicembre 2005 il Consiglio ha adottato una direttiva <sup>1</sup> recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Tale direttiva prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un elenco comune minimo dei paesi terzi che gli Stati membri considerano paesi d'origine sicuri, nonché un elenco comune dei paesi terzi europei sicuri. Anche la modifica dei due elenchi citati richiede la maggioranza qualificata del Consiglio, previa consultazione del Parlamento.

Il Parlamento ha chiesto di annullare le disposizioni della direttiva che prevedono la sua mera consultazione. Esso ritiene infatti che tali disposizioni avrebbero dovuto prevedere per l'adozione degli elenchi stessi la procedura di codecisione, secondo cui il Parlamento interviene in veste di co-legislatore. Secondo il Parlamento, il Consiglio avrebbe illegittimamente posto in essere, nell'ambito di un atto di diritto derivato quale la direttiva, fondamenti giuridici che gli consentono di procedere all'adozione di detti elenchi, creando in tal modo una «riserva di legge».

Il Consiglio sostiene, al contrario, che il ricorso ai fondamenti giuridici derivati è una tecnica legislativa consolidata e che nulla nel Trattato CE vi si oppone. Esso invoca inoltre la delicatezza del settore, che necessita di reagire rapidamente ed efficacemente a cambiamenti di situazione

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

nei paesi terzi di cui trattasi. Infine, esso ritiene che non sussistano le condizioni previste per il passaggio alla procedura di codecisione.

In sostanza, alla Corte si pone la questione se il Consiglio potesse legittimamente prevedere, nella direttiva, l'adozione e la modifica degli elenchi dei paesi sicuri a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento.

La Corte rammenta che ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal Trattato. A tal proposito, la procedura d'adozione degli elenchi istituiti dalla direttiva è diversa da quella prevista dal Trattato. Orbene, le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie sono stabilite dal Trattato e non rientrano nella disponibilità degli Stati membri né in quella delle stesse istituzioni. La Corte prosegue affermando che riconoscere ad un'istituzione la possibilità di porre in essere fondamenti giuridici derivati significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato.

Il Consiglio ha pertanto ecceduto le competenze attribuitegli dal Trattato inserendo nella direttiva fondamenti giuridici derivati. Di conseguenza, la Corte annulla le disposizioni impugnate.

La Corte aggiunge, per quanto riguarda la futura adozione degli elenchi dei paesi sicuri nonché la modifica degli stessi, che il Consiglio dovrà rispettare le procedure instaurate dal Trattato. La Corte rileva in proposito che la procedura di codecisione è applicabile sia per l'adozione e la modifica per via legislativa degli elenchi dei paesi sicuri, sia per l'eventuale decisione di procedere all'applicazione dell'art. 202, terzo trattino, CE, relativo alle competenze di esecuzione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: **BG ES CS DE EL EN FR HU IT NL PL PT RO SK SL***

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-C-133/06>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*